

159 Rendita perpetua e rendita vitalizia - Dlgs 14/2019 -Art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 159 Rendita perpetua e rendita vitalizia _____

Art. 159 Rendita perpetua e rendita vitalizia

1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.

Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.

Documenti collegati:

[159 Rendita perpetua e rendita vitalizia - Dlgs 14/2019 -Art. 60 \(Rendita perpetua e rendita vitalizia\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 159 Rendita perpetua e rendita vitalizia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza -
Dlgs 14/2019 -Art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 159 Rendita perpetua e

fine

159 Rendita perpetua e rendita vitalizia - Dlgs 14/2019 -Art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello